



Protocollo aggiuntivo ed attuativo

relativo alla istituzione del corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale

ex art. 8, comma 2, DM 987/2016 MIUR

in Gestione Energetica e Sicurezza (Classe L-9 Ingegneria Industriale)

nell'ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale stipulata tra l'Università degli Studi di Sassari ed l'Ordine Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, in Piazza Università n. 21, CAP 07100, C.F. 00196350904, legalmente rappresentata dal prof. Massimo Carpinelli, nella qualità di Rettore

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede alla via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, Codice Fiscale 80191430588, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della provincia di Sassari, con sede in Via Olbia n. 3, 07100, Sassari, Codice Fiscale 92023840900, nella persona del legale rappresentante per. ind. Pier Luigi Francesco Ciappeddu, in qualità di Presidente

premesso che

- I. l'Università degli Studi di Sassari (di seguito semplicemente Università) ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito semplicemente CNPI), in rappresentanza dell'intero Ordine professionale, hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito semplicemente convenzione quadro) in data 16/01/2018;
- II. con la convenzione quadro, ai sensi dell'art. 1 (Finalità e oggetto), i sottoscrittori si sono impegnati a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative ed attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite alla seguenti principali aree: formazione universitaria per gli iscritti al Collegio, orientamento formativo, tirocini formativi e professionali, formazione continua obbligatoria dei periti industriali e lauree ad orientamento professionale;
- III. la convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative ed attività;

IV. in attuazione dei principi europei relativi alle attività libero professionali (sistema EQF, VI livello), con la recente legge 89/2016, per l'accesso alla libera professione regolamentata di Perito Industriale è necessario il possesso di un diploma di laurea triennale, in una delle richiamate 14 classi stabilite dall'art. 55, lett. b) dpr 328/2001, unitamente ad un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studi, tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università (art. 6 D.P.R. n. 328/01).

V. In particolare, per accedere all'attività professionale di Perito Industriale Laureato occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle seguenti classi:

- L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
- L-4 | Disegno Industriale
- L-7 | Ingegneria civile e ambientale
- L-8 | Ingegneria dell'informazione
- L-9 | Ingegneria industriale
- L-17 | Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile
- L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
- L-23 | Scienze e Tecniche dell'Edilizia
- L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
- L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
- L-27 | Scienze e tecnologie chimiche
- L-30 | Scienze e tecnologie fisiche
- L-31 | Scienze e tecnologie informatiche
- L-34 | Scienze geologiche

corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, per legge riservata agli iscritti all'albo, raccolte nei tre settori:

Settore	aree attività	lauree
1. CIVILE,	1.1. Costruzione, ambiente e territorio,	L7, 17, 21, 23, 34
2. TECNOLOGICO,	2.1. Meccanica e efficienza energetica,	L 9, 30
	2.2. Impiantistica elettrica e automazione,	L 9, 30

2.3. Chimica, L 26, 27

2.4. Prevenzione e igiene ambientale, L 27, 30

3. INFORMAZIONE,

3.1. Informatica, L 8, 31

3.2. Design, L 3, 4.

VI. Il tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, in base all'art. 6 DPR 328/01, e all'art. 6, comma 4, DPR 137/2012, si può svolgere con le seguenti modalità: quanto al tempo, per una durata non superiore ai sei mesi nell'ultimo anno del corso di laurea e, inoltre, quanto al luogo, anche all'estero o presso amministrazioni pubbliche, oltre che studi professionali e aziende. Sempre l'art. 6, comma 9, DPR 137/2012 prevede che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. Alla normativa ordinistica regolamentare, più precisamente, sono rimesse: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

VII. Con il regolamento tirocini CNPI del 17 luglio 2014, sono previste le modalità di svolgimento del tirocinio in convenzione (art. 13) e mediante i corsi di formazione predetti (art. 12), i cui contenuti essenziali sono stabiliti all'art. 18: *“1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Industriale nell'ambito degli argomenti di seguito trattati: a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate; b. Aspetti deontologici della libera professione; c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione; d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all'esercizio della libera professione; e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici; f. La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica; g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici; i. Cenni sulla prevenzione incendi; j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; k. L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell'attività specifica dei vari settori della professione. 2. Possono, altresì, essere*

predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. 3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore”.

VIII. In data 12 dicembre 2016 il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 987/2016 nel quale è previsto, all'art. 8 comma 2, poi modificato dal DM 29 novembre 2017 n. 935, che ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, nel rispetto dei seguenti criteri:

a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con ordini o collegi professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti. Nell'ambito delle convenzioni stesse con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese;

b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;

c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri Corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.

IX. L'Università degli Studi di Sassari ed il CNPI, insieme al Collegio territoriale di Sassari (di seguito denominati anche semplicemente Parti) intendono dettagliare la collaborazione, da estendere in partenariato anche alle imprese qualificate, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività relative ai percorsi di laurea triennale ad orientamento professionale per i Periti Industriali Laureati.

X. Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente protocollo aggiuntivo disciplina la collaborazione nella costruzione di un percorso formativo universitario adeguato alle esigenze della professione regolamentata a livello nazionale di

Perito Industriale Laureato ed aderente alle necessità del mercato del lavoro, fatti salvi i vincoli normativi stabiliti dalla legislazione vigente e dal MIUR.

Nell'ambito dei predetti percorsi di studio professionalizzanti, da realizzare in partenariato anche con imprese qualificate e loro associazioni, le parti intendono sviluppare la collaborazione per l'avvio sperimentale delle lauree triennali ad orientamento professionale per i Periti Industriali Laureati, che rispondano ai loro diversi profili professionali, che per comodità di consultazione si riportano nell'allegato 1 (doc. 1).

Le parti si impegnano, in particolare, a costruire delle proposte di progetti formativi condivisi che prevedano al loro interno anche il tirocinio formativo semestrale, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 328/01) organizzato in diretto raccordo con il sistema dell'abilitazione professionale dei Periti Industriali Laureati, nel rispetto dei vincoli normativi stabiliti dalla legislazione vigente e dal MIUR.

Art. 2 – Attivazione di un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale

Ai sensi del richiamato art. 8, comma 2, del DM n. 978/2016 ss.mm. MIUR, l'Università degli Studi di Sassari intende procedere, all'attivazione, a partire dall'anno accademico 2018/2019, di un nuovo corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale nell'ambito della classe L-9 Ingegneria Industriale, denominato "Gestione energetica e sicurezza".

Il corso di laurea, erogato esclusivamente in modalità convenzionale, prevede un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e caratterizzato da un tirocinio curriculare di 50 (cinquanta) CFU (crediti formativi universitari), comprensivo del già richiamato tirocinio semestrale professionale, da svolgere nell'ultimo anno del corso, al fine di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale (ex art. 6, DPR 382/01).

Il Documento di progettazione del corso di laurea, salvo modificazioni rese necessarie nelle successive fasi di approvazione e controllo, che per facilità di consultazione si riporta nell'allegato 2 (doc. 2).

L'effettiva attivazione del corso di laurea in parola resta tuttavia subordinata all'acquisizione dei prescritti pareri da parte del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) e del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Art. 3 – Obblighi dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Con riferimento all'attivazione del corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in Gestione energetica e sicurezza di cui al precedente articolo, l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, si impegna a:

- collaborare in tutte le iniziative di sostegno per la promozione del corso di laurea in interesse;

- svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed i periti industriali, promuovendo il corso di laurea in oggetto;
- assicurare tramite i Collegi territoriali di Sassari, anche con il coordinamento su base nazionale del CNPI, la realizzazione del tirocinio curriculare di 60 CFU fino alla totalità degli studenti iscritti al corso di laurea che facciano richiesta iscrivendosi al registro dei praticanti, attraverso i propri iscritti e/o imprese, enti, associazioni, etc. di provata qualificazione e nel rispetto dei regolamenti e delle procedure vigenti presso l'Università e l'Ordine dei Periti Industriali.

Art. 4 – Progetto di tirocinio curriculare comprensivo del tirocinio formativo e professionale per l'accesso alla professione regolamentata di Perito Industriale Laureato

Il progetto del tirocinio curriculare di 60 CFU, più precisamente, si ricollega direttamente al sistema del tirocinio professionale per il sostenimento dell'esame di Stato di abilitazione all'iscrizione all'albo dei Periti Industriali Laureati, nelle diverse aree di specializzazione previste per ciascuno dei tre settori di attività. In base alla normativa vigente (art. 6, DPR 398/2001, art. 6, DPR 137/2012), pertanto, il tirocinio professionale attributivo dei CFU si svolgerà, con l'iscrizione dello studente nel registro dei praticanti del collegio territoriale, durante l'ultimo anno del corso di laurea e, inoltre, potrà avere carattere pratico (frequenza di uno studio professionale, amministrazione o azienda convenzionata) e formativo (frequenza di corsi che preparano all'esame di Stato in relazione alle varie specializzazioni) e, infine, si potrà svolgere sia in Italia e sia all'estero, ai sensi della disciplina ordinistica vigente.

Per ciascuno studente del corso di laurea, pertanto, si predisporrà uno specifico piano di attività di tirocinio professionale, comprensivo di attività pratiche, da svolgere in Italia e all'estero, di partecipazione a un corso di formazione di base per la preparazione all'esame di Stato di abilitazione professionale e di un corso di specializzazione legato allo specifico profilo professionale da formare, ai sensi della richiamata disciplina.

La definizione dei programmi e dei piani di attività di tirocinio professionale, con la partecipazione in partenariato delle imprese che aderiscono alla presente convenzione, è affidata alla Commissione bilaterale paritetica di cui al seguente art. 6.

Art. 5 – Adesione delle imprese qualificate alla presente convenzione.

In conformità alla normativa vigente, in specie alle prescrizioni dell'art. 8, comma 2, DPR 987/2016, si prevede espressamente che nella presente convenzione dell'Università con l'Ordine professionale si realizzino partenariati con le imprese o loro associazioni, che condividano il percorso formativo della laurea triennale ad orientamento professionale e siano disponibili a contribuire a realizzarlo.

A tal proposito, le imprese qualificate o le loro associazioni interessate al partenariato presenteranno una richiesta di adesione alla convenzione indicando la propria adesione al percorso formativo e le modalità con le quali si impegnano a contribuire alla realizzazione.

Sulla domanda di adesione, redatta secondo l'allegato schema (doc. 3), si esprime favorevolmente la Commissione bilaterale di cui all'articolo seguente e sarà immediatamente trasmessa alle parti.

Art. 6 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i Periti Industriali

La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i Periti Industriali, ai sensi dell'art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni relative al presente protocollo sulle lauree ad orientamento professionale, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Art. 7 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo aggiuntivo ed attuativo, nella convenzione quadro di collaborazione istituzionale, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Sassari,

Università degli Studi di Sassari

Il Magnifico Rettore
Prof. Massimo Carpinelli

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali laureati
Il Presidente

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della provincia di Sassari
Il Presidente

Allegati

doc. 1 Nuovi profili professionali dei Periti Industriali Laureati

doc. 2 Documento di progettazione del corso di Laurea

doc. 3 Schema istanza di adesione delle imprese in partenariato